



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE ISCRIZIONI NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE NELL'INTERPRETAZIONE
GIURISPRUDENZIALE"**

RELATORE:

CH.MA PROF.SSA CLAUDIA SANDEI

LAUREANDA: GAIA GIROTTO

MATRICOLA N. 1137680

ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019

Ad Anna Claudia

INDICE

INTRODUZIONE	6
--------------------	---

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.1. Il Registro delle Imprese e la pubblicità	7
1.2. Il principio di tassatività o tipicità delle iscrizioni	8

CAPITOLO SECONDO

CASISTICHE E RELATIVE APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ NELLA GIURISPRUDENZA

2.1. Le società di persone	15
2.2. Le società di capitali	19
2.3. Il bilancio d'esercizio.....	20
2.4. I consorzi.....	20

CAPITOLO TERZO

LE VICENDE DI QUOTE DELLE S.R.L.

3.1. La cessione di quote di s.r.l.	23
------------------------------------------	----

CONCLUSIONI	27
-------------------	----

Bibliografia.....	30
-------------------	----

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di investigare, per quanto possibile, il tema dell'iscrizione nel Registro delle Imprese nell'ottica del principio di tassatività, nonché di indagare le discrepanze tra le interpretazioni giurisprudenziali elaborate sull'argomento.

Il tema è certamente affascinante poiché ancor oggi è vivo il dibattito su quali atti sia necessario e legittimo iscrivere a Registro e in che modo debba essere interpretato dai soggetti coinvolti il principio di tassatività, che determina le tipologie di iscrizioni atte a fornire informazioni utili agli operatori economici che agiscono nel mercato dimostrandosi, dunque, materia di rilievo *in primis* per gli imprenditori, ma anche per orientare correttamente l'operato del Conservatore del Registro delle Imprese.

Si è ritenuto utile, ai fini della comprensione del testo, illustrare sinteticamente nel primo capitolo l'introduzione e l'evoluzione del Registro delle Imprese, il sistema pubblicitario e le tipologie di efficacia che derivano dall'iscrizione nel suddetto Registro. Il tutto per poi proseguire con l'espone il concetto e il significato nei diversi contesti del principio di tassatività o di tipicità delle iscrizioni, prendendo in considerazione gli atti ed i soggetti destinati ad essere iscritti nel Registro camerale.

Nel secondo capitolo, si è voluto affrontare più specificamente il tema della tassatività analizzando l'applicazione dell'art. 2470 del codice civile in relazione alle diverse casistiche giurisprudenziali esaminate. Come si vedrà, le iscrizioni sono di molteplice genere e spesso la loro regolamentazione è formulata in modo da lasciare spazio a numerose interpretazioni per cui la loro iscrizione finisce col diventare per la dottrina e la giurisprudenza, a seconda dei casi, legittima o illegittima secondo il pensiero dei singoli autori.

Infine, il terzo ed ultimo capitolo è dedicato alle vicende che coinvolgono le quote partecipative delle società a responsabilità limitata e il regime pubblicitario di queste ultime nel Registro delle Imprese, con precipua attenzione alle controverse ipotesi del sequestro conservativo di quota e di trasferimento di quote.

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.1. Il Registro delle Imprese e la pubblicità

Nato e previsto dal codice del 1942 ad opera del legislatore, con il fine di organizzare il frammentario codice di commercio del 1882, ma effettivamente operante solamente dal 1997 dopo un periodo di regime transitorio, il Registro delle Imprese è un registro pubblico (art. 2188 c.c.) tenuto dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio italiane con l'obiettivo di garantire la pubblicità degli atti e dei fatti caratterizzanti l'attività d'impresa, assicurando la trasparenza e l'informazione del mercato tramite il suo periodico aggiornamento e la possibilità di consultazione anche tramite via informatica. Il Registro, fungendo da collettore delle vicende obbligatoriamente da iscrivere o depositare, asseconda il bisogno conoscitivo degli altri operatori di mercato e, contemporaneamente, la necessità dell'imprenditore di rendere edotti i terzi di ogni informazione rilevante effettuando una sola iscrizione che possa essere da tutti facilmente reperita, senza doversi egli occupare di informare ciascun interessato o senza dover accertare l'eventuale scusabilità dell'ignoranza del fatto o atto iscritto.

Il Registro delle Imprese è unico ma composto da sezioni a cui corrispondono effetti giuridici diversi. Dapprima una sezione ordinaria, quella che più si conforma all'idea originaria del legislatore del '42, dedicata alle imprese e agli imprenditori soggetti a registrazione indicati dal codice civile e da leggi successive, destinata in particolare alle imprese commerciali non piccole, società commerciali, enti pubblici economici, consorzi e le più recenti forme giuridiche del gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e la rete di impresa con fondo comune. Poi sei sezioni speciali, di cui la prima è predisposta all'iscrizione delle piccole imprese, delle imprese agricole, delle società semplici e prevede l'annotazione dei titolari di consorzi ed imprese artigiane. Inoltre, a partire dal 2001 sono state istituite altre cinque sezioni, dette anche sezioni *apposite*, rispettivamente rivolte alle società tra professionisti, alle società ed enti di gruppo, imprese sociali, alla versione in lingua straniera ufficiale dell'Unione Europea per le società di capitali e, infine, la sezione dedicata alle imprese *start-up* innovative.

Come più sopra accennato, l'iscrizione nell'una o nell'altra sezione del Registro comporta una diversa efficacia pubblicitaria. Con la locuzione "efficacia pubblicitaria" si indica l'effetto

dell'opponibilità ai terzi dei fatti iscritti nel Registro e se ne possono distinguere tre tipologie: efficacia dichiarativa, costitutiva e di pubblicità-notizia.

L'iscrizione nella sezione ordinaria, in particolare, ha efficacia dichiarativa, ovvero produce una presunzione di conoscenza del fatto o atto ivi pubblicizzato in capo al terzo. La presunzione di conoscenza è assoluta, quando la legge non concede ai terzi di opporre l'ignoranza dei fatti; è relativa quando, con riferimento a società di capitali, nei 15 giorni successivi all'avvenuta iscrizione, non opera la presunzione assoluta e dunque il terzo può opporre la sua ignoranza del fatto.

In alcune ipotesi, come ad esempio in quella dell'iscrizione al Registro di una società commerciale di persone, all'efficacia dichiarativa si può affiancare un'efficacia normativa. In queste ipotesi, infatti, l'iscrizione nel Registro delle Imprese rende applicabile alla società un particolare regime giuridico.

Si ritiene di segnalare, inoltre, come per le società di capitali l'iscrizione nella sezione ordinaria debba considerarsi avente efficacia costitutiva dal momento che esse possono considerarsi esistenti per l'ordinamento giuridico solo a partire dalla loro iscrizione del Registro delle Imprese.

Diversamente da quanto finora detto, l'iscrizione nelle sezioni speciali comporta una efficacia definita di pubblicità-notizia; ciò significa che l'iscrizione nel Registro ha come unica conseguenza la mera intelligibilità delle informazioni ivi disponibili, senza che possa dirsi operante alcun tipo di presunzione. Costituisce un'eccezione importante a tale funzionamento il caso dell'iscrizione dell'impresa agricola. Quest'ultima necessariamente deve essere iscritta alla competente sezione speciale ma da tale atto ne deriva efficacia dichiarativa, come più sopra spiegata.

1.2. Il principio di tassatività o tipicità delle iscrizioni

Nel panorama giuridico italiano il principio di tassatività assume, a seconda dell'ambito in cui trova applicazione, un diverso significato. Riferito al diritto penale, ad esempio, il principio di tassatività si colloca quale corollario del preminente principio di legalità e impone al legislatore di formulare la norma di legge in modo chiaro e determinato così da escludere il più possibile la discrezionalità del giudice nell'individuazione del reato. In altre parole, obiettivo del principio di tassatività in materia penale è di impedire al giudice e al legislatore di estendere la disciplina tipica di determinate fattispecie ad altre non specificamente previste dalla legge.

Strettamente collegato al principio di tassatività è il carattere di tipicità del reato. Con il concetto di tipicità, infatti, si richiede che il fatto, per poter costituire reato, presenti tutti gli elementi

individuati con precisione dal legislatore e indicati nella norma tassativa. La mancanza anche di un solo elemento costitutivo del reato, indicato dalla norma, esclude l'esistenza del reato stesso.

Trasposto al diritto civile, il principio di tassatività trasmuta in carattere di tipicità andando a costituire uno dei caratteri essenziali del negozio giuridico *“tipico in quanto necessariamente compreso entro uno schema legislativo: non può darsi negozio giuridico fuori dallo schema legale che ne disciplini gli effetti. Anche i cosiddetti contratti atipici rientrano in realtà entro lo schema legale della disciplina dei contratti in generale contenuta nel codice civile e devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.)”*¹.

Nel diritto commerciale sfuma invece la differenza fra tassatività e tipicità e i due termini finiscono per essere utilizzati in maniera del tutto alternativa. Il principio di tipicità o tassatività richiede uniformità informativa sul territorio e si ricava dall'art. 2188 c.c. a norma del quale il Registro delle Imprese è istituito *“per le iscrizioni previste dalla legge (2136, 2195 ss., 2200, 2411; 17, 142, 197 l. fall.)”*. Detto principio si amplia notevolmente, in quanto a fattispecie soggette ad iscrizione, a partire dal 2003 con il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 sulla *“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”*, innescando un processo di innovamento e riformulazione del Regolamento del 1995, che ha reso pienamente operativo il Registro delle Imprese.

Come certamente si sarà intuito, gli atti soggetti ad iscrizione sono molteplici e di varia natura, vi troviamo i diritti degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, compresi anche gli strumenti finanziari (art. 2411), la comunicazione e la pubblicazione della sentenza di fallimento, proposta di concordato delle S.p.A., s.a.p.a., s.r.l. e non da ultimi gli atti riguardanti operazioni finanziarie, tra cui quelli di scioglimento, liquidazione e cancellazione di società.

Il principio di tipicità investe il sistema di pubblicità del Registro delle Imprese con il fine di garantire trasparenza informativa per gli imprenditori, per il mercato e per i terzi su atti, fatti e vicende organizzative che coinvolgono l'impresa. Originariamente oggetto di detto principio erano solamente i soggetti previsti dal Codice Civile, ma con norme e decreti legislativi quali il n. 580/1993 e il n. 6/2003 che hanno mutato la disciplina in materia, la categoria delle imprese

¹ Treccani, *Enciclopedia on-line*, alla voce *Negozio giuridico, S.d.*, disponibile su <http://www.treccani.it/enciclopedia/negozio-giuridico/>.

soggette ad iscrizione si è notevolmente espansa, vedendo ad oggi interessati dall'obbligo i seguenti soggetti:

- gli imprenditori indicati dall'art. 2195 c.c., ossia esercitanti attività commerciale (industriale o intermediaria), di trasporto, bancaria o ausiliarie alle appena citate
- le società descritte dall'art. 2291 ss. e le società cooperative descritte all'art. 2511 ss., di cui all'art. 2200 del codice civile
- i consorzi (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.)
- i GEIE di cui al decreto legislativo n. 240/1991
- gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.)
- le società soggette alla legge italiana (art. 25 della legge 218/1995)
- gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- i piccoli imprenditori, quali coltivatori diretti, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio (art. 2083 c.c.)
- le società semplici (art. 2251 c.c.)
- gli imprenditori artigiani presenti nell'albo loro dedicato, per i quali la legge n. 580/1993 prevede l'annotazione nel registro delle imprese
- le aziende speciali ed i consorzi (legge 142/1990) obbligati all'iscrizione dalla legge 95/1995
- le associazioni e le fondazioni riconoscibili come imprenditoriali a norma dell'art. 2195, svolgendo esse in via principale attività di tipo economico
- le società fra avvocati (d. lgs. n. 96/2001) e fra professionisti (d. lgs. n. 34/2013)
- le società controllati o controllate, ossia che esercitano attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.)
- le imprese sociali (d. lgs. n. 155/2006)
- le start-up (d. lgs. n.179/2012) e gli incubatori certificati (d. lgs. n. 221/2012)

All'interno del Registro delle Imprese, poi, trovano spazio le iscrizioni di tutti quegli atti e quegli avvenimenti che riguardano l'impresa di sicuro interesse per i terzi e per il mercato. Oltre ad avvenimenti fondamentali nella vita dell'impresa quali la cancellazione, le modifiche dell'atto costitutivo o quelle allo statuto, in conseguenza delle continue riforme estensive operate negli anni dal legislatore, e probabilmente con spirito sempre più garantista, si è richiesta l'iscrizione di un sempre più elevato numero di eventi. Tra tutti merita ricordare la necessaria annotazione di eventuali cessioni d'azienda (art. 2556 c.c.), le quali devono essere

iscritte nel Registro delle Imprese, rendendo possibile l'opponibilità ai terzi in relazione ai beni mobili, compresi i crediti, e contemporaneamente devono essere trascritte nei Registri Immobiliari.

Parlando di atti soggetti all'iscrizione nel Registro è impossibile prescindere da una, seppur minima, analisi relativa alla problematica sempre attuale dell'interpretazione dell'art. 2188 c.c. il quale, individuando la categoria di atti iscrivibili come quella delle *iscrizioni previste dalla legge*, senza altro aggiungere, pone il problema di comprendere se nel Registro delle Imprese possano venire iscritti, oltre a quelli già previsti dalla legge, anche altri atti, apponendo iscrizioni per così dire *facoltative*.

Sull'argomento la dottrina si divide in due filoni di pensiero, l'uno ritiene possibile una allusione del codice a iscrizioni facoltative, l'altro, invece, maggioritario, sostiene che sia possibile iscrivere nel Registro delle Imprese solo ed esclusivamente gli atti obbligatori, tassativamente previsti dalla legge. Parte della dottrina², afferma che la tassatività sussista solo se esiste una norma che preveda la possibilità di iscrizione e che riguardi solo gli atti previsti dalla legge: diversamente si incorrerà nelle sanzioni previste dal codice agli artt. 2194 e/o 2626, 2634, 2635, 2636³.

I sostenitori dell'opposta teoria per cui sarebbe possibile una iscrizione c.d. facoltativa, prendono in considerazione ed integrano nella riflessione il principio di completezza o di organicità della pubblicità ricavabile dall'articolo 8 della vigente legge n. 580/1993. In tal senso verrebbero ad essere soggetti a pubblicità anche quegli atti o fatti che siano ritenuti rilevanti, nonostante non siano esplicitamente previsti dalla legge. Anche la giurisprudenza, per vero, sembra mostrare delle aperture a questo proposito: il Tribunale di Verona, nel 2012, si è pronunciato ritenendo necessario "*accedersi all'interpretazione estensiva di cui agli artt. 2188 e 2189 c.c., non essendo immaginabile che il legislatore possa aver negato pubblicità erga omnes ad eventi che comunque investono – sia pure in forma interlocutoria – atti e/o fatti per i quali è prevista invece l'iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell'iscrizione tipica*"⁴.

Di diverso parere il Tribunale romano, che recentemente, il 6 luglio 2017, pronunciandosi nel senso della non iscrivibilità delle domande giudiziali, ha sottolineato come il sistema del Registro delle Imprese sia di per sé già completo in forza e nella misura in cui solo e tutti gli

² Tra cui v. BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, CEDAM, 1999; R. Crosta, *La giurisprudenza del registro delle imprese*, Padova, CEDAM, 2004.

³ MARASÀ, IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, UTET, 1997, p. 85.

⁴ Trib. Verona, 1 aprile 2012.

atti previsti dalla legge siano iscritti effettivamente nel Registro. Di conseguenza il principio di completezza rappresenterebbe *“la ratio legis a cui si uniforma la disciplina degli atti suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese, ma nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete”*.

E quindi, in questo clima di almeno apparente incertezza, viene da chiedersi a chi sia affidato il compito di discernere tra gli atti, quali iscrivere e di quali rigettare la richiesta di iscrizione. Un primo, per così dire, controllo di tipicità viene svolto dall'Ufficio del Registro delle Imprese attraverso un controllo qualificatorio, previsto ex art. 2188 comma 1 c.c., che prevede l'individuazione di tipicità oggettiva e l'individuazione della tipicità soggettiva, rispettivamente intese come l'identificazione degli atti o fatti da depositare o iscrivere e l'identificazione dei soggetti, le imprese e gli imprenditori, per cui è prevista l'iscrizione⁵. Per quanto riguarda la verifica “oggettiva”, essa verte sul controllo del *nomen iuris* e del contenuto principale dell'atto, al fine di identificare se sia associato ad una fattispecie legale per la quale sia prevista pubblicità. Al di là di tale controllo qualificatorio, il conservatore del registro delle imprese attua le necessarie verifiche senza mettere in dubbio la validità sostanziale delle iscrizioni, compito semmai spettante all'autorità giudiziaria, ma attenendosi solamente a quella formale, verificandone i requisiti quali, come sentenziato dal Tribunale di Roma in data 15 aprile 2015, *“competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione”*, salvo illiceità. Inoltre, *“egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge”*. Nella medesima sentenza, il giudice esprime, oltre ai requisiti soggetti a controllo sopracitati, i poteri e la funzione del Conservatore: egli deve valutare la corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale e conseguentemente procedere all'iscrizione soltanto ove tale controllo dia esito positivo. Ancora, il Conservatore, sulla base dell'art. 11, sesto comma del Regolamento, esercita un potere di controllo di legittimità formale, prevedendo che *“l'ufficio accerti la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: si tratta del c.d. controllo qualificatorio. Come detto, la disposizione non attribuisce al conservatore poteri di valutazione circa la legittimità, la validità né tantomeno il merito sull'atto ovvero sul fatto da iscrivere, ma riconosce al Conservatore il potere di accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri*

⁵ VANZELLI, in IBBA, et al., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 142.

gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, che l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità)”, ed è dunque ad esso che spetterà di eventualmente accogliere o rifiutare l'iscrizione apposta. Sempre dal Foro romano viene confermata questa visione di pensiero, a cui viene aggiunto che il Registro delle Imprese deve già considerarsi completo in quanto, grazie al potere di controllo concessogli, il Conservatore verifica la correttezza dell'iscrizione “non solo sugli atti che devono necessariamente essere iscritti (2190 c.c.), ma anche su quelli che, viceversa, ove iscritti, debbono essere cancellati (2191 c.c.)”⁶.

Nell'alveo della tematica del controllo del Conservatore circa l'aderenza al modello legale e, in una prospettiva più ampia, collegabile allo specifico principio di tassatività, vi è il tema dell'ammissibilità dell'iscrizione di alcuni atti, valutazione che risale al momento ancora precedente al controllo di tassatività.

Prendendo in considerazione le s.n.c., una questione discussa sia nella dottrina che nella giurisprudenza riguarda l'affidamento dell'amministrazione ad un soggetto estraneo alla società, questione che viene affrontata dal Tribunale di Foggia in due diversi momenti e con provvedimenti ben diversi sullo stesso argomento. Il 25 febbraio del 2000 il giudice rigetta il ricorso al rifiuto da parte dell'Ufficio del registro delle imprese all'iscrizione di una società affidata in amministrazione ad un terzo non socio, o meglio, esclusivamente socio accomandatario, interpretando gli artt. 2257, 2258 c.c., ponendo a confronto la struttura amministrativa propria della società di capitali e quella di una società di persone e sostenendo, in tale struttura societaria personalizzata, la rilevanza del collegamento fra rappresentanza societaria e responsabilità personale, l'*intuitus personae* come carattere fondante che si intreccia strettamente alla posizione amministrativa e alle sue funzioni, rispondendone illimitatamente. D'altro canto, è anche da considerare la non tassatività di questa argomentazione, in quanto la legge non si pronuncia così strettamente circa la natura o meno di socio dell'amministratore, di questo avviso è infatti la tesi presentata allo stesso tribunale in data 9 giugno 2000, ritenendo che il terzo non possa essere ritenuto estraneo alla società come “socio accomandatario della s.a.s., socia della società in nome collettivo, in quanto egli è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio illimitatamente anche dei debiti della società in nome collettivo”, aggiungendo che, rifiutando l'iscrizione si limiterebbe l'autonomia contrattuale fra società di persone, non potendo essere nessuno nominato amministratore, né un terzo estraneo, né un socio che sia illimitatamente responsabile per una delle società.

⁶ Trib. Roma, 23 dicembre 2013.

Ulteriore esempio è quello del Tribunale di Ravenna dell'8 giugno 1996, che riguarda l'aderenza dell'oggetto sociale alla forma prevista dalla legge. Viene sottolineata la necessità che l'attività sia compatibile con quella tipicamente commerciale propria delle società semplici, fattore non rispettato dall'impresa qui giudicata la quale pratica attività immobiliare agricola, con *“godimento di partecipazioni in società commerciali, all'uopo possedute anche a titolo di proprietà”*: questo tipo di oggetto sociale, non facilmente identificabile e circoscrivibile ad una disciplina specifica, può generare ambiguità nei confronti dei terzi e viene dunque rigettata dal giudice ravennate in questione.

Associato, invece, alle tipologie di atti iscrivibili riguardanti le società di capitali è il caso del Tribunale di Milano, 26 ottobre 1998, circa la questione dell'iscrizione o meno della cessazione degli amministratori: in un primo momento la cessazione della carica era stata comunicata ai soci ma non iscritta, in seguito, su domanda del cessante carica il Conservatore ne aveva negato il procedimento d'iscrizione, in quanto a suo parere tale comunicazione è spettante, secondo tipicità, solo al collegio sindacale ed inoltre, era già stato precedentemente comunicato alla società. Un secondo punto riguarda il caso in cui l'effettiva cessazione della carica dell'amministratore non coincide con la data che risulta dall'iscrizione nel Registro: in merito, il giudice non ritiene necessaria la retrodatazione al fine dell'informativa dei terzi, opinione non condivisa da Crosta (2004) per il quale la retrodatazione risulta necessaria se si vuole adempiere ai principi di trasparenza e informazione dei terzi che il Registro delle Imprese si propone; di conseguenza bisognerà procedere all'iscrizione dell'atto alla corretta data.

Legato alla necessità di corretta informazione, si potrebbe considerare anche il principio di continuità delle iscrizioni, un principio connesso alla stessa legge n. 580/1993 per la trasparenza informativa e affidamento dei terzi, sulla necessaria logicità e sequenzialità reciproca delle iscrizioni, messo in rilievo già dalla sentenza del Tribunale torinese il 20 ottobre '98 e in tempi più recenti sostenuto anche dal giudice del Tribunale di Roma nel 2015. Proprio quest'ultimo sostiene il sopracitato principio affermando che, sebbene non tutti gli atti riguardanti le vicende di una certa società possano o debbano essere iscritti, *“al momento della presentazione di una istanza di iscrizione, il Conservatore deve valutare la corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale: conseguentemente, deve procedere all'iscrizione soltanto ove tale controllo dia esito positivo”* nondimeno verificando *“la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell'art. 2189 c.c. secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”* in modo tale da evitare la possibilità che vengano iscritti a Registro atti tra loro incompatibili.

CAPITOLO SECONDO

CASISTICHE E RELATIVE APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ NELLA GIURISPRUDENZA

L'incertezza ha provocato, anche e soprattutto nella giurisprudenza, diversità di sentenze in merito alle condizioni di tipicità di determinati atti e la conseguente difficoltà di discernere tra atti iscrivibili e non iscrivibili; sono infatti molteplici gli ambiti di applicazione del principio di tassatività e non meno le ambiguità che ne derivano in ambito giurisprudenziale. I macro-argomenti che verranno affrontati riguarderanno le società di persone, le società di capitali, il bilancio, i consorzi e le vicende legate alle quote di società a responsabilità limitata.

2.1. Le società di persone

Anzitutto, una prima serie di problematiche deriva dall'iscrizione delle società di persone, quali società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo e società tra avvocati (generalizzata nel 2003 tra le società fra professionisti).

In particolare, considerando le società semplici, è possibile constatare tra di esse le maggiori problematiche in fatto di iscrizione, considerando infatti che il loro obbligo deriva non direttamente dal codice, ma dalla legge n. 580 del 1993; a partire dall'oggetto sociale, non poche le ambiguità sorte circa l'ambito d'azione di codeste società per le quali fino al 1997 alcuni sostenevano che esistesse anche la categoria dell'impresa civile, oltre a quella agricola e commerciale. Con la legge n. 449 di quello stesso anno, tuttavia, si è fatta luce sul caso, decretando la trasformazione in società semplice di quelle società commerciali gestrici di beni immobili, mobili e partecipazioni, senza dunque poter esercitare la capacità di acquisto propria esclusivamente delle attività di tipo commerciale. Prendendo in considerazione il Decreto del Tribunale di Varese del 7 aprile del '97 in materia di ricorso circa il rifiuto d'iscrizione di una società, è dunque risolta la questione delle attività praticate dalla legge successiva ma rimane valido il rifiuto dell'iscrizione come società semplice, dato l'esercizio di attività commerciale che si sarebbe sostanziata nella partecipazione ad una società di persone come socio illimitatamente responsabile e, dunque, comportando "*l'elusione del divieto legislativo sancito all'art. 2249 c.c.*", poiché sussiste la possibilità di entrare in contatto con terzi, assumendo su di sé obbligazioni e dovendone rispondere direttamente agli stessi.

Un esempio simile ma già in accordo con la nuova legge, è la sentenza del Tribunale di Milano del 7 ottobre 1998, la quale respinge il ricorso presentato contro il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione nel registro, avendo individuato la commercialità dell'oggetto sociale nella

gestione dei beni di terzi invece che dei beni propri, come consentito dalla legge se si vuole operare in forma di società semplice, senza dimenticare il carattere commerciale dell'attività di acquisto di beni immobili che la società in questione praticava. Anche nel caso di doppia attività, sia agricola che commerciale, va notato come l'iscrizione venga rifiutata in toto, obbligando una ristrutturazione completa dell'oggetto sociale, come si può ricavare dal caso del Tribunale di Pordenone in data 12 agosto 1996.

Per quanto riguarda la relazione fra società fra professionisti e società semplici, si prenderanno in considerazione due decreti antitetici fra loro: il primo, del Tribunale di Treviso del 5 marzo '97, rifiuta l'iscrizione di una società semplice svolgente attività professionale, in quanto potrebbe essere svolta in forma associativa professionale, la cui equiparazione è possibile solo in campo tributario, e non civilistico; il secondo decreto, del Tribunale di Milano in data 3 giugno '99, consente invece l'iscrivibilità nella sezione speciale di una eguale attività professionale in forma di società semplice, sostenendone la legittimità classificandola come *impresa civile* e richiamando la normativa fiscale, la forma atipica di società semplice quale avente ad oggetto sociale la revisione contabile e richiamando, infine, la legge Bersani del 1997, le cui incertezze attuative vengono in questo caso risolte restando garantita *“la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l'individuazione delle caratteristiche personali”*.

La discussione fra giurisprudenza e dottrina prosegue anche per quanto riguarda gli atti modificativi di società di persone, in particolare per le s.n.c. e s.a.s.. Un primo esempio ci è presentato dal Tribunale di Vercelli, 27 maggio 1996, relativamente alla già citata problematica dell'amministrazione di una società di persone, che si dimostra articolata quando calata nella realtà delle società in nome collettivo, per le quali la legge non è tanto tassativa quanto quella riferita alle società in accomandita semplice all'articolo 2318 c.c., secondo cui esclusivamente i soci accomandatari possono esercitare la funzione amministrativa della società. In questa casistica, viene eletto come amministratore di s.n.c. un non socio provocando il rifiuto di iscrizione da parte dell'Ufficio del registro delle imprese. La negazione, tuttavia, può essere discussa in quanto non è chiaro, a partire dalle norme, se la presenza di un socio non amministratore sia legittima o meno. A riguardo il giudice vercellese si esprime contrario a una tale prospettiva, sostenendo la prevalenza dell'art. 2295 sulle altre norme, articolo che secondo il giudice andrebbe interpretato, al n.3, con il significato che gli amministratori *“debbono essere necessariamente soci”*.

Altro problema è l'iscrizione di pene accessorie a sentenza di condanna penale che, secondo il principio di tassatività, non dovrebbero essere iscritte al registro poiché non ne risulta da alcuna

norma l'obbligatorietà. Ciò nonostante, c'è chi considera vada integrato nella riflessione il principio di completezza, di piena informazione, desumibile dalla legge 580/1993 e non è meno marginale l'effetto prodotto dalle pene accessorie nei confronti dei soggetti iscritti. Nel caso del Tribunale ravennate del 12 aprile 1997, la pena di interdizione legale limita la capacità di agire dei soggetti coinvolti nell'attività d'impresa, causando anche l'esclusione del socio. Inoltre, basandosi sull'art. 2294, si ricava l'impossibilità per il socio interdetto di partecipare alla società e, di conseguenza, il rifiuto dell'iscrizione della società stessa, con cancellazione d'ufficio anche in caso di incapacità sopravvenuta.

Un po' diversa la conclusione del Tribunale di Padova⁷ riguardante questa volta però l'ipotesi di partecipazione societaria di un socio fallito e la richiesta di cancellazione d'ufficio: il suddetto stato del socio non preclude infatti, secondo il giudice, l'esercizio di una nuova impresa dal momento in cui le "*incapacità patrimoniali del fallito cessano con la chiusura del fallimento*", sentenza che secondo anche Crosta (2004) è del tutto condivisibile essendo, in questo caso, una società senza obbligo d'iscrizione ad un albo o a registri, per i quali, ad ogni modo, non è preclusa l'esercizio in sé di un'ulteriore attività ma ne è preclusa l'iscrizione agli stessi albi o registri abilitanti. La sentenza è quindi di rigetto della richiesta di cancellazione d'ufficio.

Gli esempi seguenti verteranno, invece, sulla legittimità dell'iscrizione della costituzione del diritto di usufrutto sulle quote di società personali, la cui questione non è ancora del tutto risolta; attualmente la pratica è ammessa, tuttavia non esiste ancora una disciplina positiva o una norma specifica che preveda questa fattispecie, come accade, al contrario, per quanto riguarda le quote delle società per azioni, ai sensi dell'art. 2352 c.c., e delle società a responsabilità limitata con rinvio all'art. 2471 bis c.c..

Il primo caso in esame è la sentenza del Tribunale di Trento in data 6 settembre 1996, che sottolinea la problematica natura delle quote medesime, le quali, non essendo rappresentate da titoli, risentono dello stretto rapporto di personalità instauratosi tra la società e il socio stesso; in secondo luogo, richiama proprio il principio di tassatività, ossia non esistendo una legge specifica, il giudice ne nega la legittimità dell'iscrizione. A confronto e in netto contrasto è la successiva decisione presso lo stesso tribunale trentino⁸, la quale mette a confronto la quota di società personale a quella di s.r.l., quest'ultima considerata dal diritto *res immaterialis*, equiparabile ad un bene mobile materiale sottostante alla dottrina ex art. 812 c.c.. Ne consegue

⁷ Trib. Padova, 2 ottobre 1997.

⁸ Trib. Trento, 9 gennaio 1997.

una pari considerazione delle quote di società di persone, ammettendone la fattibilità e la successiva iscrizione al Registro delle Imprese.

Proseguendo nella visione delle sentenze, viene ora presa in considerazione un esempio di citazione in giudizio riguardante partecipazioni sociali: nel caso del Tribunale avellinese del 19 ottobre 2000, il principio di tipicità e l'inerenza alle norme del codice vengono completamente abbracciati, rifiutando l'ipotesi che un atto di citazione in giudizio venga iscritto a registro, poiché potenzialmente fuorviante non trattandosi di un avvenimento certo, definitivo. Diversamente, circa il pegno, viene invece trascorso suddetto principio nel caso del Tribunale de L'Aquila, 15 dicembre 1999, che, a proposito dell'iscrizione nel registro di un atto di pegno delle quote di un socio, con conseguenti modificazioni costitutive, rileva la stessa ragionevole: il pegno risulta avere ad oggetto un bene mobile, ovvero le quote societarie, opinione equiparabile alle vicende che coinvolgono anche le quote di società a responsabilità limitata e che sarà dibattuta ulteriormente nel seguito della trattazione.

In tema di atti squisitamente tipici, troviamo l'esclusione ed il recesso del socio. In merito a quest'ultimo, un esempio interessante che ci porta a considerare il tema dei procedimenti d'ufficio ci è fornito dal Tribunale di Verona con decreto del 9 marzo 2017, il quale sancisce che sia *“utilizzabile la procedura dell'iscrizione di ufficio di cui all'art. 2190 c.c. atteso che la comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace [...] nel momento in cui giunge a conoscenza, anche solo legale, degli altri soci, senza necessità di una verifica giudiziale sulla effettiva sussistenza della giusta causa di recesso”*, denotando come l'ufficio del Registro delle Imprese, in congiunzione al giudice, debba procedere, in caso di inerzia degli interessati, con iscrizioni d'ufficio al fine di proteggere il diritto d'informazione dei terzi. Solitamente, quando l'iscrizione di un atto è prevista automaticamente, questa viene effettuata senza che sia necessario farne espressa domanda: quandanche si verificasse una richiesta per procedere all'iscrizione d'ufficio, affinché quest'ultima venga correttamente effettuata, è sufficiente che la richiesta pervenga dai soggetti interessati - siano essi obbligati o autorizzati - nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Sarà poi compito del Conservatore esercitare il proprio potere di controllo e verificare la sussistenza della giusta causa nell'ipotesi di recesso sovra esaminata. In particolare, il socio recedente, per porre fine alla propria responsabilità verso i terzi in merito alle proprie obbligazioni sociali, può avanzare richiesta di iscrizione del proprio recesso al Registro delle Imprese come da articolo 2290 c.c., sulle responsabilità del socio uscente. Inoltre, anche per il caso in cui non siano rispettati i termini di legge, vi è la possibilità per i soggetti “non interessati” di far presente tramite denuncia all'Ufficio del Registro lo stato di recesso in atto e conseguentemente favorire l'avvio del procedimento iscrivitorio.

Allo stesso modo, in caso di cancellazione d'ufficio, in virtù della tipicità degli atti ex art. 2188 del codice, e delle *“condizioni richieste dalla legge”* ex art. 2191 c.c. sui poteri del giudice in tema di cancellazione d'ufficio, il Tribunale napoletano si esprime in merito il 21 ottobre 2015 sostenendo i controlli di natura formale che sia il Giudice del Registro sia il Conservatore sono in dovere di attuare, *“con esclusione d'indagine sulla relativa legittimità sostanziale. Ciò salve le ipotesi in cui la radicale illiceità contenutista dell'atto finisce addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile”*, nel qual caso si procederà con la suddetta cancellazione.

2.2. Le società di capitali

Spostando la trattazione sulle società di capitali, è stato recentemente affrontato nelle aule giudiziarie il tema degli atti riguardanti le vicende degli amministratori. Il Tribunale di Roma, ad esempio, il 23 marzo 2018, si è espresso rispetto alla nomina degli amministratori, dichiarando l'iscrivibilità della cancellazione d'ufficio dell'atto di nomina dell'amministratore: la legge, infatti, non prevede l'iscrizione del verbale, dell'atto in sé di nomina, ma ne dispone solamente l'allegazione a fini probatori.

Nel caso del Tribunale di Catania del 26 novembre 2001, viene affrontato il tema dell'obbligatorietà di iscrivere la nomina degli amministratori senza potere di rappresentanza in relazione ai controlli del Conservatore in merito alla tipicità dell'iscrizione: oltre alla verifica di regolarità formale ex. DPR n. 581/1995, si deve attuare appunto un controllo di corrispondenza tra atto presentato e fattispecie prevista dalla legge, come deducibile dall'art. 2188 c.c., comma 1. L'iscrizione presa in causa, riguardante le dimissioni di alcuni membri del consiglio di amministrazione, è considerata atipica: non sarebbe prevista dalla normativa, di conseguenza non è ritenuta nemmeno iscrivibile, al suo posto è da considerare un atto legittimo il verbale del consiglio di amministrazione.

Sul simile tema degli amministratori verte anche la sentenza del Tribunale di Mantova, nel 31 dicembre 2011, che rifiuta l'iscrizione della revoca della facoltà di amministrare in capo ad un solo amministratore poiché, rispettando il principio di tassatività all'articolo 2188 del codice, non compete né al Conservatore né al Giudice del Registro tale pubblicità.

Altri atti soggetti a problematiche di iscrizione sono quelli di nomina e cessazione dei sindaci, di scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di capitali: un esempio è rintracciabile nella sentenza riguardante la tipicità o meno dell'iscrizione di una delibera rogata da un notaio circa una causa di scioglimento, in luogo di un verbale di consiglio d'amministrazione. Secondo il Giudice del Registro delle imprese di Milano, con sentenza del 29 gennaio '98, non è possibile

procedere senza l'attestazione del consiglio di amministrazione, applicando, come sostiene Crosta (2004), una rigida applicazione dello stesso articolo 2188 del codice.

2.3. Il bilancio d'esercizio

In merito all'iscrizione del bilancio, gli obblighi previsti dalla legge concernono il bilancio d'esercizio e il bilancio finale di liquidazione, tuttavia possono sorgere dei problemi per quanto riguarda l'iscrivibilità di bilanci non approvati o intermedi: attenendosi strettamente al principio di tipicità, se ne dedurrebbe la non iscrivibilità, ma non tutti i giudici seguono questa linea di pensiero: si veda, ad esempio la sentenza del Tribunale di Brescia del 30 settembre 1998 che ne dispone l'iscrizione come progetto di bilancio, al fine della completa informazione dei terzi, e così il Tribunale di Ascoli Piceno, secondo il quale, nel processo in data 16 luglio 1998, tale progetto di bilancio vada "*ritenuto meritevole di pubblicazione nel Registro delle Imprese poiché nel caso di specie trattasi della particolare ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni*" ed in aggiunta adempiendo "*ad un'utile funzione di conoscenza e comunicazione ai terzi*". Al contrario, in base alla sentenza milanese del 4 dicembre 1997, bilanci intermedi come quelli iniziali, non rispettano la tassatività codicistica e dunque non devono essere iscritti.

2.4. I consorzi

Per quanto riguarda i consorzi, l'iscrivibilità si riferisce ai consorzi con attività esterna. Già dagli inizi, per insufficienza normativa circa gli adempimenti, si sono verificate delle problematiche a livello di sentenze in aula, che si riflettono anche sull'ammissibilità stessa di tali soggetti.

Il provvedimento in esame affronta il tema delle tipologie di consorzi iscrivibili, e di conseguenza il concetto di attività esterna, ossia "*un'attività con i terzi*" ex. art. 2612 c.c., da parte di questi enti. Il primo esempio è dato dal Tribunale di Trapani che il 17 ottobre 1996 affronta quest'ultima citata tematica esaminando un consorzio costituitosi a supporto di un polo didattico, dichiarandone l'illegittimità dell'iscrizione sulla base dei soggetti iscrivibili al Registro, tra i quali esso non rientra. Suddetto consorzio, infatti, ha natura prevalente di ente pubblico e, dunque, non si rivela sottostante né alla normativa presente agli artt. 2062 ss. c.c., né può considerarsi svolgere attività esterna. Basandosi inoltre sulla caratteristica di attività economica all'art. 2082, il fine del consorzio non risulta essere, per l'appunto, economico, ma pubblicistico, concetto questo rafforzato dal DPR n. 581/1995 nel quale si evidenzia la necessità di iscrivere la data di inizio dell'attività *economica*. Interessante a livello più strettamente di tassatività dell'iscrizione, è la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 1° marzo

1999, in merito all'iscrivibilità di un trust⁹, istituto mutuato dalla legge anglosassone, che il giudice dichiara non conforme alla tipologia obbligatoria. Egli non la ritiene legittimamente iscrivibile sostenendo che la richiesta, *in primis*, non sia necessaria all'ottenimento dell'opponibilità, in quanto già conseguita per legge, ed essendo il sistema pubblicitario del Registro “*improntato al principio di tipicità, in forza del quale possono essere iscritti, sia ai fini di pubblicità dichiarativa [...] che ai fini della pubblicità-notizia [...] non tutti gli atti previsti dalla legge (es. trust)*”, ma solamente quelli per cui la legge ne esplicita l'iscrivibilità come da art. 2188. In aggiunta, non risulta essere compito del Giudice del Registro, nel caso ravvisi l'opportunità che avvenga una certa iscrizione, anteporre la propria discrezionalità a ciò che la legge detta in merito.

⁹ Per la disciplina del trust si veda la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, 1° luglio 1985, artt. 2 ss.

CAPITOLO TERZO

LE VICENDE DI QUOTE DELLE S.R.L.

Come già anticipato, oggetto di animata discussione del diritto attuale è l'iscrivibilità delle vicende che riguardano le quote di società a responsabilità limitata. In particolare, molto discussa è l'applicazione del principio di tipicità nell'ottica giurisprudenziale, in quanto la disciplina manca di approfondirne appieno la regolamentazione se non in quei punti affrontati dalla riforma societaria che ha previsto l'iscrizione a Registro per i pignoramenti di quote, della cessione di quota di s.r.l. - di modo che, nel caso di doppia cessione della quota, si considera averne acquisito la titolarità il primo dei due cessionari che abbia iscritto l'atto nel Registro - e, infine, indicando il notaio quale soggetto abilitato al deposito delle cessioni delle quote quando da egli autenticate o rogate, inserendolo come elemento cardine all'interno del sistema pubblicitario per la funzione di controllo sostanziale da lui svolta nei confronti degli atti presentati all'autenticazione, limitando – come nei precedenti capitoli esposto – il potere del Conservatore ad una verifica formale degli atti presentati presso il Registro.

La prima vicenda da esaminare in tema di quote di s.r.l. è certamente quella del loro sequestro conservativo che, in quanto a pubblicità, è stato oggetto di viva discussione da parte della giurisprudenza. In particolare, ci si è chiesti se in questi casi sia sufficiente la mera iscrizione del sequestro nel Registro delle Imprese, omologamente al caso di pignoramento, o se si renda necessaria anche la notifica a debitore e società. Il Tribunale di Firenze con la sentenza del 20-26 maggio 2015 si è espresso nel senso che *“l'esecuzione del sequestro conservativo su quote di s.r.l. non si attua con le forme del pignoramento presso terzi bensì secondo le formalità della disposizione, avente natura speciale, di cui all'art. 2471 c.c.”*, trattandosi in definitiva di pignoramento cosiddetto *documentale*, coerentemente con la natura immateriale della quota. Se così, è allora certamente necessario procedere all'iscrizione del sequestro conservativo nel Registro; tuttavia, tale procedimento non può considerarsi del tutto assimilabile al pignoramento: la notifica del sequestro al debitore e alla società risulterà necessaria solo nei casi di sequestro al di fuori dei presupposti esaminati nella sentenza¹⁰, ovvero non si vedrà necessaria la notifica nei casi in cui, sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, il vincolo di indisponibilità risulti opponibile e quando la notifica alla società sia compresa nel procedimento cautelare. Nei casi generali, ad ogni modo, l'iscrizione a Registro di pegno,

¹⁰ Trib. Firenze, 20-26 maggio 2015.

pignoramento o ipoteca è prevista ed è legittimata in quanto il cambiamento di titolarità è vincolato e previsto dalle parti coinvolte e da un provvedimento di natura giudiziaria.

3.1. La cessione di quote di s.r.l.

Come il sequestro, anche il trasferimento di quote delle società a responsabilità limitata è stato oggetto, in sede di giudizio, di pareri e sentenze fra loro a tratti discordanti. La discussione conosce certamente punti di partenza comuni: il principio di tassatività e quello di completezza e trasparenza vengono di volta in volta considerati preminenti o influenti cosicché si confrontano un approccio estensivo e uno, per così dire, restrittivo dell'art. 2470 del codice civile. Non manca, poi, l'interesse degli interpreti nel paragonare e confrontare l'effetto dell'iscrizione al Registro delle Imprese e quello dell'iscrizione ai pubblici Registri Immobiliari e Mobiliari.

Come premesso, vi è chi si dimostra favorevole all'iscrizione nel Registro di domande giudiziali inerenti al trasferimento di quote di s.r.l., sostenendo la tesi secondo la quale il principio di tassatività andrebbe integrato e temperato dal principio di completezza e di trasparenza informativa della pubblicità, anche in mancanza di una esplicita previsione normativa, in modo tale da rendere gli operatori di mercato informati sulle vicende e sui fatti rilevanti che coinvolgono la vita dell'impresa. Di conseguenza, la tendenza derivante sarebbe quella di considerare con un approccio applicativo estensivo il comma 3 dell'articolo 2470 c.c., incentrato sulla regolamentazione di eventuali conflitti tra acquirenti, *“riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all'accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote”*¹¹, interpretando quindi la non esaustività della norma sopracitata e la necessità di chiarezza auspicata dalla legge 310/1993, c.d. Legge Mancino, come la volontà stessa del legislatore di rendere quanto più possibile onnicomprensive le notizie che coinvolgono l'imprenditore e le società in tema di assetti proprietari e quote partecipative. A seguito dell'abrogazione del libro dei soci, con la legge n. 2/2009, libro che in precedenza accoglieva ogni vicenda modificativa riguardante le quote societarie, è diventato obbligatorio e indispensabile darne pubblicità tramite l'iscrizione del trasferimento presso il Registro. Tale iscrizione vorrebbe essere assimilata da una certa parte di giurisprudenza all'iscrizione presso pubblici Registri Mobiliari e Immobiliari per i quali vige l'effetto prenotativo, ovvero una previsione di opponibilità, per poter mediare il conflitto tra acquirenti: nel caso in questione, di quota di società a responsabilità limitata, non è possibile

¹¹ Trib. Napoli, 15 ottobre 2013.

attuare un effetto prenotativo dell'iscrizione - a meno di modificare il sistema giuridico - ma l'iscrizione apposta andrebbe a configurarsi come un effetto di mera pubblicità-notizia con la funzione di garantire la conoscenza delle vicende della società e della titolarità del creditore, rendendo inoltre edotti eventuali terzi interessati all'acquisto¹².

In senso contrario, la giurisprudenza¹³ che rifiuta l'iscrivibilità della cessione di quote sociali di s.r.l. sostiene un'applicazione ligia al principio di tassatività e concorde agli atti, ai fatti e ai soggetti esplicitamente elencati dal codice. Detto principio coinvolge anche la disciplina dei pubblici Registri Mobiliari ed Immobiliari, che non ammette pubblicità atipica per evitare la compromissione dell'affidamento dei terzi in entrambi i casi consentendone la predeterminazione legale. Di conseguenza, per quanto riguarda l'estensione dell'art. 2470, non viene ritenuto legittimo estenderne l'applicazione al di fuori del campo di riferimento, considerando inoltre ponderata la scelta del legislatore di non esporsi in questo senso, senza ammettere alla riforma ulteriori disposizioni inerenti all'iscrizione di domande giudiziali aventi ad oggetto vicende traslative di partecipazioni sociali in s.r.l.. Infine, si rileva che per svolgere l'iscrizione un'effettiva funzione di solutrice dei conflitti, e svolgere reale utilità pratica, essa dovrebbe avere un effetto prenotativo, proprio solamente dei pubblici Registri, che non è, al contrario, attualmente applicabile al Registro camerale, in quanto strumenti diversi per presupposti e principi guida.

Proprio quest'ultima considerazione permette di risolvere anche il dubbio di chi si interroga sulla eventualità dell'iscrizione nel registro di un preliminare di cessione di quota di s.r.l. Come non è normata la trascrizione della cessione delle quote, a maggior ragione non esiste una previsione per il caso in cui il promissario acquirente e il promissario venditore della/e quota/e abbiano inteso concludere un preliminare in tal senso. Il codice civile, in tema di preliminare per la costituzione, modifica o trasferimento di un diritto reale immobiliare ne permette a partire dal 1997 la trascrizione nei Registri Immobiliari. Poiché, ad esempio, nel caso della compravendita, il preliminare ha l'effetto di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo – con cui avverrà il trasferimento del bene – ponendosi tra gli altri il problema di dare una tutela al promissario acquirente che avesse visto il venditore, prima della stipula del definitivo, trasferire l'immobile ad un terzo. Evidentemente, senza che fosse prevista alcun tipo di pubblicità per il preliminare, al promissario acquirente non sarebbe rimasto che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Per questo motivo il legislatore ha introdotto con l'art. 2645 bis la possibilità di trascrivere i contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento della

¹² Trib. Milano, 22 marzo 2018 e 26 novembre 2018; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Verona, 1° aprile 2012.

¹³ Trib. Varese, 17 maggio 2010 e 29 luglio 2011; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Milano, 17 settembre 2015; Trib. Bari 19 febbraio 2012.

proprietà di beni immobili, la costituzione, il trasferimento o la modifica del diritto di usufrutto su beni immobili, i diritti di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta, il trasferimento, la costituzione o la modifica di diritti edificatori comunque denominati, la costituzione della comunione dei diritti fin qui menzionati, la costituzione o la modifica di servitù prediali, il diritto d'uso sopra i beni immobili e il diritto di abitazione. Lo stesso articolo ha stabilito l'effetto prenotativo della trascrizione di questo tipo di preliminare, andando a risolvere la questione: la successiva trascrizione nei Registri del contratto definitivo o di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avrebbe reso opponibile l'acquisto a qualsiasi terzo che nelle more avesse acquistato, anche trascrivendo. Ipotizzando per analogia l'applicazione della disciplina dettata per gli immobili al caso della cessione di quote di s.r.l. che più ci interessa, potremmo ritenere così risolto il problema della tutela del promissario acquirente e/o venditore.

Questa ricostruzione, tuttavia, incontra due ostacoli: il primo è costituito dal fatto che in particolare il promissario acquirente sarebbe garantito in maniera preponderante dall'effetto prenotativo della trascrizione; come si è più sopra visto però, il diritto commerciale non prevede questa tipologia di efficacia e non può certo ritenersi possibile prevedere effetti del tutto nuovi.

Tolta la possibilità di un effetto prenotativo, e trattandosi, nel caso del preliminare, di un contratto a prestazioni corrispettive, rimarrebbero a disposizione dell'acquirente deluso la tutela data dall'art. 1453 c.c. ovvero del risarcimento del danno. Ma se un effetto prenotativo non si può avere, e la sola tutela rimane quella del risarcimento, quale utilità potrebbe derivarne dalla trascrizione di un simile contratto? Se dalla trascrizione del preliminare non può conseguire alcun effetto capace di incidere sulla circolazione delle quote di società, la soluzione più ragionevole sarebbe quella di lasciare queste controversie alla competenza del diritto civile, e dunque estranee al Registro.

È evidente come le controversie in materia di titolarità della quota societaria, non investano in maniera significativa la vita della società, essendo per la sua esistenza indifferente che le proprie partecipazioni siano possedute da un soggetto o dall'altro. Proprio questo aspetto costituisce il secondo indicatore dell'inutilità di una simile iscrizione: come evidenziato da Ranucci (2018), già citando considerazioni precedenti in relazione alla questione dell'iscrivibilità della domanda giudiziale, la pubblicità *“commerciale riguarda gli eventi che caratterizzano la vita dell'impresa e non gli assetti proprietari ad essa sottesi, ossia le iscrizioni pubblicitarie hanno a (s)oggetto direttamente gli imprenditori”*¹⁴.

¹⁴ RANUCCI, *Le società*, Milano, IPSOA, 2018, V, p. 579.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sino a questo momento è stato esposto ha certamente condotto la scrivente ad interrogarsi su quale possa ritenersi la posizione più corretta da assumere quando ci si confronta, in generale, col tema delle iscrizioni del Registro delle Imprese. In particolare, chi scrive ritiene che ogni valutazione e interpretazione del dato normativo possa – almeno nella maggior parte dei casi – essere svolta solamente se prima ci si sia interrogati e determinati sul seguente quesito, ovvero da che punto di vista le norme sulle iscrizioni debbano essere lette. Si deve pertanto ritenere più corretto adottare una posizione temperata e, dunque, assumere che la funzione prevalente del Registro sia di permettere agli operatori economici di avere a disposizione quante più informazioni possibili, così permettendo l'iscrizione oltre a quanto espressamente indicato di quanto logicamente utile oppure se, visti i gravi effetti che l'iscrizione di un atto nel Registro delle Imprese comporta - effetti che in relazione a ulteriori ipotesi di iscrizione rispetto a quelle già previste si finirebbe col dover inventare - non sia forse più corretto di interdire l'annotazione di tutti quegli atti che, seppur creduti di necessaria conoscenza, non siano stati indicati dal codice.

Non a caso, proprio questo è l'interrogativo che più scuote gli interpreti e non da ultimo il Tribunale milanese che recentemente ha reso una dimostrazione a dir poco compendiaria della diatriba sulla tassatività. Nella sentenza¹⁵ si evince, invero, come il giudice abbia ritenuto ammissibile l'iscrizione della domanda giudiziale relativa alla titolarità di quote di una s.r.l. al Registro delle Imprese. I fondamenti di tale posizione, come esplicitamente esposti nel documento giudiziale, sono individuati nel principio di completezza, da conciliare con l'art. 2470 c.c., operando un temperamento del principio di tassatività delle iscrizioni e di conseguenza ampliando il numero di atti coinvolti nel processo iscrivitorio. Quanto appena detto rientrerebbe nella prospettiva di un sistema pubblicitario, in sé garante della trasparenza delle informazioni di mercato, ancor più limpido e completo includendo tutte le vicende di tali quote partecipative, ritenendosi irrilevante la mancanza di effetto prenotativo a seguito di un'iscrizione di tal genere. Sebbene questo parere possa dimostrarsi condivisibile per il carattere garantista dell'informazione pubblicitaria al massimo dei suoi possibili limiti, questo autore non ritiene, in accordo con buona parte della giurisprudenza e della dottrina, irrilevante la questione riguardante l'effetto prenotativo o meno di tali quote, così come nutre alcune perplessità circa l'effettiva dinamica di un'applicazione estensiva dell'articolo 2470 del codice.

¹⁵ Trib. Milano, 10 dicembre 2018.

La posizione più ragionevole appare quella di attenersi al solo dettato del legislatore, rifuggendo da qualsiasi ipotesi di annotazione non prevista e ciò proprio in ragione degli effetti che tali nuove iscrizioni finirebbero con l'avere, o meglio, non avere. Non bisogna dimenticare che ad ogni tipo di iscrizione il legislatore ha associato dei peculiari effetti: ma che effetto dovremmo associare a tutte le nuove iscrizioni che vengono proposte dai fautori di una interpretazione estensiva? Chi dovrebbe determinarli? E sulla base di quali criteri dovrebbe avvenire tale individuazione? Troppi sono gli interrogativi che, secondo chi scrive, pone una simile determinazione, interrogativi che, in un ambito così complesso come quello del diritto, per natura tale da rendere facile all'interprete cadere in errore, non possono trovare spazio alcuno. In un sistema come quello del diritto italiano, così articolato e proveniente da più fonti, è necessario procedere nel senso di norme certe e precise, senza aprire nuove strade che non siano state battute prima dal legislatore.

Bibliografia

- BAILONI, S., 2018, L'iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese, *Notariato*, 4, 429-437.
- BOCCHINI, E., 1999. *Manuale del registro delle imprese*. I ed. Padova: CEDAM.
- BOERO, M. C., 2018, Sull'iscrivibilità nel Registro delle Imprese della delibera relativa alla domanda di concordato preventivo "in bianco", *Rivista del Notariato*, 1(2), 136-150.
- BONAVERA, E. E., 2018, Pubblicità commerciale nel registro delle imprese e diritto all'oblio, *Le Società*, 3, 279-290.
- BONAVERA, E. E., 2017, Iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del recesso del socio *Le Società*, 11, 1233-1238.
- BONAVERA, E. E., 2016, Il potere di controllo del conservatore del registro delle imprese: controllo formale e controllo qualificatorio, *Le Società*, 10, 1088-1094.
- CETRA, A., et al., 2013. *Diritto Commerciale*. I ed. Torino: G. Giappichelli.
- CROSTA, R., 2004. *La giurisprudenza del registro delle imprese*. I ed. Padova: CEDAM.
- FIMMANÒ, F., RANUCCI, R., 2016, Poteri di controllo del Conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del d.l. 91/2014, 2(1), 201-240.
- GIOVAGNOLI, R., 2018. *Codice civile annotato con la giurisprudenza*. X ed. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- IBBA, C., et al., 2017. *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*. I ed. Torino: G. Giappichelli Editore.
- IZZO, F., a cura di, 2016. *Codice civile leggi complementari*. XXXII ed. Napoli: Gruppo Editoriale Simone.
- LA TRIBUNA, 2018. *Codice civile Studium*. XVII ed. Piacenza: La Tribuna.
- LUONI S., 2018, Il controllo del Conservatore (e del Giudice) del Registro delle imprese, *Giurisprudenza italiana*, 12, 2700-2705.
- MARASÀ, G. & IBBA, C., 1997. *Il registro delle imprese*. I ed. Torino: UTET.

PAVONE LA ROSA, A., 2001. *Trattato di diritto commerciale. Sez. I. Vol. 4: Il registro delle imprese*. I ed. Torino: G. Giappichelli.

RANUCCI, R., 2018, Registro delle imprese e potere di controllo del Conservatore, *Notariato*, 5, 559-570.

RANUCCI, R., 2018, Registro delle imprese: inefficacia prenotativa e principio di tipicità delle iscrizioni, *Le Società*, 5, 566-579.

SCANO, A. D., 2016, L'iscrizione nel registro delle imprese di domande giudiziali riguardanti quote di s.r.l. tra arbitrarietà e limiti del ragionamento analogico, *Giurisprudenza Commerciale*, 4 (2), 889-898.

SPERANZIN, M., 2017, L'efficacia probatoria degli atti iscritti nel registro delle imprese, *Rivista di diritto societario*, 1(2), 241-259.

Sitografia

ANDERSEN TAX & LEGAL ITALIA, 2019. *Iscrizioni nel Registro Imprese, la funzione informativa prevale sul principio di tassatività*. [Online]. Disponibile su <<http://www.andersentaxlegal.it/it/iscrizioni-nel-registro-imprese-la-funzione-informativa-prevale-sul-principio-di-tassativita/>> [Consultato il giorno 29/07/2019].

ARPEA, G., 2019. *Tassatività delle iscrizioni al Registro delle Imprese: regola rigida o principio flessibile?*. [Online]. Disponibile su <<https://www.linkedin.com/pulse/tassativit%C3%A0-delle-iscrizioni-al-registro-imprese-regola-arpea>> [Consultato il giorno 13/05/2019].

BALDISERRI, G., 2018. *L'ex amministratore è responsabile se l'iscrizione al registro imprese è tardiva*. [Online]. Disponibile su <<https://www.dominiciassociati.com/it/lex-amministratore-e-responsabile-se-liscrizione-al-registro-imprese-e-tardiva.php>> [Consultato il giorno 25/06/2019].

BELLORINI, A., 2018. *L'usufrutto sulle quote di società di persone*. [Online]. Disponibile su <<https://www.thamus.it/post/l-usufrutto-delle-quote-di-societ%C3%A0-di-persone>> [Consultato il giorno 26/07/2019].

COGLIANDRO, R., 2013. *Pegno, usufrutto e sequestro conservativo di quote di s.r.l.: tra codice civile e codice antimafia*. [Online]. Disponibile su <<http://www.ilcaso.it/articoli/381.pdf>> [Consultato il giorno: 26/07/2019].

DIRITTO.IT, 2019. *Diritti reali: le ipotesi di tipicità*. [Online]. Disponibile su <<https://www.diritto.it/diritti-reali-le-ipotesi-di-tipicita/>> [Consultato il giorno 02/08/2019].

LE SOCIETÀ, 2018. *Recesso del socio: quando l'iscrizione nel registro delle imprese è disposta d'ufficio*. [Online]. Disponibile su <<https://www.altalex.com/documents/biblioteca/2018/01/08/iscrizione-nel-registro-imprese-del-recesso-del-socio>> [Consultato il giorno 26/07/2019].

MARANI, S., 2015. *Sequestro conservativo: è sufficiente notifica dell'atto contestualmente a pubblicazione nel Registro Imprese*. [Online]. Disponibile su <<https://www.altalex.com/documents/news/2015/06/15/esecuzione-sequestro-conservativo-sr>> [Consultato il giorno 26/07/2019].

MEOLI, M., 2018. *Senza iscrizione al Registro Imprese amministratori cessati nell'incertezza*. [Online]. Disponibile su <https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_688809_senza_iscrizione_al_registro_imprese_amministratori_cessati_nell.aspx> [Consultato il giorno 26/07/2019].

PIERATTONI, M., 2008. *Tipicità degli atti iscrivibili al registro delle imprese*. [Online]. Disponibile su <<https://www.personaedanno.it/articolo/tipicita-degli-atti-iscrivibili-al-registro-delle-imprese-manuela-pierattoni>> [Consultato il giorno 28/07/2019].

STUDIO CATALDI - IL DIRITTO QUOTIDIANO, S.d.. *Il carattere della tipicità*. [Online]. Disponibile su <https://www.studiocataldi.it/guide_legali/societa/carattere-della-tipicita.asp> [Consultato il giorno 26/07/2019].

TRECCANI, S.d.. *Negoziario giuridico nell'Enciclopedia Treccani*. [Online]. Disponibile su <<http://www.treccani.it/enciclopedia/negoziario-giuridico/>> [Consultato il giorno 26/07/2019].

ZAFARANA, V., 2011. *L'usufrutto su quota di società di persone*. [Online]. Disponibile su <<https://www.diritto.it/l-usufrutto-su-quota-di-societa-di-persone/>> [Consultato il giorno 28/07/2019].

Decreti legislativi

Dlgs. 17 gennaio 2003, n.6.

Dlgs. 29 dicembre 1993, n.580.

Fonti giurisprudenziali

Trib. Milano, 10 dicembre 2018, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Milano, 26 novembre 2018, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Roma, 23 Marzo 2018, in *ilCaso.it*

Trib. Milano, 22 marzo 2018, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Avellino, 8 gennaio 2018, in *ilCaso.it*

Trib. Roma, 6 luglio 2017, in *ilCaso.it*

Trib. Verona, 9 marzo 2017, in *ilCaso.it*

Trib. Napoli, 21 ottobre 2015, in *ilCaso.it*

Trib. Milano, 17 settembre 2015, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Firenze, 20-26 maggio 2015, in *Altalex.com*

Trib. Roma, 15 aprile 2015, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Roma, 23 dicembre 2013, in *ilCaso.it*

Trib. Napoli, 15 ottobre 2013, in *ilCaso.it*

Trib. Verona, 1 aprile 2012, in *ilCaso.it*

Trib. Verona, 1 aprile 2012, in *ilCaso.it*

Trib. Bari, 19 febbraio 2012, in *ilCaso.it*

Trib. Mantova, 31 dicembre 2011, in *ilCaso.it*

Trib. Varese, 29 luglio 2011, in *ilCaso.it*

Trib. Varese, 17 maggio 2010, in *ilCaso.it*

Trib. Varese, 17 maggio 2010, in *ilCaso.it*

Trib. Catania, 26 novembre 2001, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 324

Trib. Avellino, 19 ottobre 2000, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 166

Trib. Foggia, 9 giugno 2000, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 115

Trib. Foggia, 25 febbraio 2000, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 111

Trib. L'Aquila, 15 dicembre 1999, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 168

Trib. Milano, 3 giugno 1999, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 83

Trib. S. Maria Capua Vetere, 1 marzo 1999, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 415

Trib. Milano, 26 ottobre 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 301

Trib. Torino, 20 ottobre 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 307

Trib. Milano, 7 ottobre 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 76

Trib. Brescia, 30 settembre 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 388

Trib. Ascoli Piceno, 16 luglio 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 393

Trib. Milano, 29 gennaio 1998, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 377

Trib. Milano, 4 dicembre 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 391

Trib. Padova, 2 ottobre 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 136

Trib. Ravenna, 12 aprile 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 134

Trib. Varese, 7 aprile 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 70

Trib. Treviso, 5 marzo 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 81

Trib. Trento, 9 gennaio 1997, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 154

Trib. Trapani, 17 ottobre 1996, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 406

Trib. Trento, 6 settembre 1996, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 152

Trib. Pordenone, 12 agosto 1996, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 78

Trib. Ravenna, 8 giugno 1996, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 88

Trib. Vercelli, 27 maggio 1996, in *La giurisprudenza del registro delle imprese*, 2004, I, p. 150